



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

PARERE ISTRUTTORIO

ENI S.p.A.
Raffineria di Taranto

ID 42/15621

Riesame parziale per l'aggiornamento della prescrizione n. 16
del parere istruttorio conclusivo allegato al decreto AIA n. 92 del 14/03/2018

Gestore	ENI S.p.A.
Località	Taranto
Gruppo Istruttore	Dott. Antonio Fardelli (Referente)
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Dott. Paolo Ceci
	Prof. Paolo Bevilacqua
	Avv. David Roettgen
	Ing. Monica Bevere - Regione Puglia
	Ing. Aniello Polignano - Provincia di Taranto
	Ing. Sabrina Imperio - Comune di Taranto
	Ing. Mauro De Molfetta - Comune di Statte
Data emissione	29/02/2024



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1 Atti presupposti.....	6
2.2 Atti normativi.....	6
2.3 Atti ed attività istruttorie.....	8
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	9
4. PREMESSA.....	10
5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE.....	10
5.1 Consumi di semilavorati a miscelazione nel periodo 2018-2022	11
6. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.....	14
7. CONCLUSIONI.....	14
8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	14
9. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	14



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione Valutazioni Ambientali (VA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Gestore	ENI S.p.A. – Raffineria di Taranto, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Valutazioni Ambientali (VA) e sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/150 del 29/01/2024, che assegna l'istruttoria per il riesame dell'AIA della raffineria della società ENI S.p.A. di Taranto, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Antonio Fardelli - Referente GI– Ing. Claudio Franco Rapietta– Dott. Paolo Ceci– Prof. Paolo Bevilacqua– Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Monica Bevere - Regione Puglia– Ing. Aniello Polignano - Provincia di Taranto– Ing. Sabrina Imperio - Comune di Taranto– Ing. Mauro De Molfetta - Comune di Statte

2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

	– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti</p>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

	dall'autorizzazione integrata ambientale”;
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</i>
visto	<i>l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;</i>
esaminati	<i>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il D.Lgs. 152/2006 rappresenta recepimento integrale.</i>

2.3 Atti ed attività istruttorie

Visto	il decreto di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla società ENI S.p.A. per la raffineria sita nel comune di Taranto, D.M. n. 92 del 14/03/2018;
vista	la nota prot. RAFTA/DIR/MDL/10 del 16/01/2024, acquisita al prot. MASE/7900 del 16/01/2024, con la quale il Gestore ha trasmesso istanza di riesame parziale con riferimento alla prescrizione n. 16 del PIC allegato al decreto di AIA n. 92 del 14/03/2018;
vista	la nota prot. MASE/10829 del 19/01/2024, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha avviato il procedimento di riesame identificandolo con ID 42/15621;
visto	il verbale del sopralluogo e della riunione del Gruppo Istruttore del 22 febbraio 2024 presso la Raffineria di Taranto, acquisito al prot. CIPPC/373 del 26/02/2024;
vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo, inviata al Gruppo Istruttore per la condivisione in data 26/02/2024, acquisita al prot. CIPPC/374 del 26/02/2024;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale	ENI S.p.A.
Sede operativa	ex S.S. 106 Jonica - 74123 Taranto
Sede legale	Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma
Tipo impianto	Raffineria di Taranto
Codice e attività IPPC	Attività 1 IPPC 1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas Codice NACE 23.20 – Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati Codice NOSE-P 105.08 – Trasformazione di prodotti petroliferi Attività 2 IPPC 1.1 - Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW Codice NACE 35.11 - Processi di combustione in centrali elettriche Codice NOSE-P 101.01 - Processi di combustione maggiori di 300 MW
Gestore Impianto	Michelangelo Di Luozzo e-mail: michelangelo.diluozzo@eni.com PEC: enirmtaranto.dir@pec.eni.it
Referente IPPC	Francesco Picardi Tel. 099 4782426 e-mail: francesco.picardi@eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì
Sistema di gestione ambientale	Certificato ISO 14001 (validità al 27/05/2026) Registrazione EMAS (validità al 29/06/2024)
Periodicità dell'attività	Ciclo continuo



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

4. PREMESSA

La Raffineria di Taranto della società ENI S.p.A. è attualmente autorizzata con decreto di AIA n. 92 del 14/03/2018. Con nota prot. RAFTA/DIR/MDL/10 del 16/01/2024 il Gestore ha chiesto il riesame parziale della suddetta autorizzazione relativamente alla prescrizione n. 16 contenuta nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM n. 92 del 14/03/2018 di seguito riportata:

“Il Gestore dovrà rispettare la massima capacità produttiva dichiarata in sede di istanza di riesame, pari a 6.500.000 t/a di lavorazione del greggio e semilavorati, e a 180.000 t/a di miscelazione semilavorati. Ogni modifica del ciclo produttivo dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e all'ISPRA, fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente”.

A tale riguardo il Gestore ritiene che il dato annuo di 180.000 tonnellate non debba essere considerato come un valore limite di riferimento, ma come una soglia indicativa delle quantità di semilavorati utilizzate dallo Stabilimento in miscelazione, che variano di anno in anno registrando in alcuni casi quantitativi maggiori rispetto a quello indicato dalla prescrizione.

Il Gestore chiede pertanto che la prescrizione venga modificata eliminando il riferimento al quantitativo di semilavorati destinati alla miscelazione e specificando che i semilavorati compresi nella capacità produttiva complessiva di 6.500.000 t/a sono quelli “a lavorazione”.

5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Nella documentazione trasmessa il Gestore dichiara che la Raffineria di Taranto è autorizzata per una capacità massima di lavorazione annua di petrolio greggio e/o semilavorati a lavorazione pari a 6.500.000 di tonnellate. Tale quantitativo si riferisce alla totalità delle materie prime potenzialmente lavorabili nello stabilimento, senza alcuno specifico vincolo di lavorazione per i petroli greggi o per i semilavorati a lavorazione. A differenza di quanto sopra riportato, i semilavorati a miscelazione rappresentano materie prime che vengono utilizzate solo ed esclusivamente nelle formulazioni dei prodotti finiti conformi alle specifiche commerciali per la successiva spedizione e vendita e, per tale motivazione, non sono in alcun modo sottoposte a lavorazione nel ciclo della raffineria. Tali materie vengono pertanto direttamente stoccate in appositi serbatoi per essere successivamente miscelate ai prodotti di raffineria; i quantitativi introdotti in stabilimento possono variare annualmente in relazione alle specifiche necessità di formulazione dei prodotti finiti e/o in funzione delle particolari esigenze di mercato, senza peraltro essere direttamente correlate al consumo di materie prime lavorate.

A tale riguardo il Gestore dichiara che il dato relativo ai semilavorati a miscelazione riportato nella Scheda B.1.2 “Consumo di materie prime alla capacità produttiva” della documentazione per il riesame complessivo dell'AIA è attinente alla cosiddetta “Fase 3” (Stoccaggi e Movimentazione) per la quale non può essere associato un valore limite massimo in termini quantitativi. Il dato riportato nella Scheda B.1.2 (ossia pari a 180.000 t/a) è altresì indicativo della totalità dei prodotti utilizzabili esclusivamente nelle fasi di miscelazione (quindi opportunamente stoccati in serbatoi dedicati) e dunque non deve essere considerato come valore limite applicabile a tale tipologia di materie.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

5.1 Consumi di semilavorati a miscelazione nel periodo 2018-2022

L'analisi dei dati storici degli ultimi 5 anni (2018-2022), comunicati dal Gestore nell'ambito dei report annuali AIA, evidenzia come le quantità di semilavorati destinati a miscelazione introdotte in raffineria possono subire variazioni di anno in anno in funzione delle specifiche necessità di produzione e/o in funzione delle particolari esigenze di mercato.

Di seguito si riportano i consumi dichiarati dal Gestore nel periodo di riferimento relativi alle materie prime lavorate (greggi e semilavorati a lavorazione in Raffineria) e ai semilavorati destinati a miscelazione.

Consumo di materie prime nell'anno 2022 (rif. RAFTA/DIR/MDL/99 del 27 APR 2023)

Materie prime destinate a lavorazione	Quantità totale [ton]
Petrolio grezzo	3.604.058
Semilavorati a lavorazione	269.285
Totale	3.873.343

Prodotti semilavorati destinati a miscelazione	Quantità totale [ton]
Benzina Riformata	0
ADDITIVI	192
E.T.B.E.	22.521
Esteri metilici	78.928
LCN	51.530
Alchilata	1.604
Green Diesel HVO	4.130
Totale	158.906



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

Consumo di materie prime nell'anno 2021 (rif. RAFTA/DIR/MDL/170 del 26 APR 2022)

Materie prime destinate a lavorazione	Quantità totale [ton]
Petrolio grezzo	3.384.177
Semilavorati a lavorazione	611.034
Totale	3.995.211

Prodotti semilavorati destinati a miscelazione	Quantità totale [ton]
Benzina Riformata	80.750
ADDITIVI	194
E.T.B.E.	19.352
Esteri metilici	87.854
LCN	66.219
Alchilata	1.514
Green Diesel HVO	8.420
Totale	264.303

Consumo di materie prime nell'anno 2020 (Rif. RAFTA/DIR/MT/528 del 29 APR 2021)

Materie prime destinate a lavorazione	Quantità totale [ton]
Petrolio grezzo	3.748.758
Semilavorati a lavorazione	244.706
Totale	3.993.464

Prodotti semilavorati destinati a miscelazione	Quantità totale [ton]
Benzina Riformata/Bcp	13.374
ADDITIVI	222
E.T.B.E.	19.497
Esteri Metilici a blending	72.796
LCN	46.670
Alchilata	2.028
Green Diesel HVO per additivazione	12.601
Totale	167.189



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

Consumo di materie prime nell'anno 2019 (Rif. RAFTA/DIR/MT/162 del 27 MAG 2020)

Materie prime destinate a lavorazione	Quantità totale [ton]
Petrolio grezzo	4.579.887
Semilavorati a lavorazione	350.194
Totale	4.930.081

Prodotti semilavorati destinati a miscelazione	Quantità totale [ton]
ADDITIVI	327
E.T.B.E.	33.754
Esteri Metilici a blending	82.582
LCN	78.649
Alchilata	992
HVO per additivazione	13.867
Totale	210.171

Consumo di materie prime nell'anno 2018 (Rif. RAFTA/DIR/MV/109 del 30 APR 2019)

Materie prime destinate a lavorazione	Quantità totale [ton]
Petrolio grezzo	3.783.000
Semilavorati a lavorazione	192.798
Totale	3.975.798

Prodotti semilavorati destinati a miscelazione	Quantità totale [ton]
ADDITIVI	274,6
E.T.B.E.	30.558,8
Esteri Metilici a blending	63.087,6
LCN	36.608,5
Alchilata	1.079,95
Green Diesel HVO per additivazione	985.798
Totale	141.467,331

Il Gestore, anche tenuto conto dei dati forniti, riferiti agli ultimi anni di esercizio, nella istanza presentata chiede pertanto che il dato relativo ai quantitativi di semilavorati destinati alla miscelazione riportato nella prescrizione n. 16 del PIC allegato alla vigente AIA (DM n. 92 del 14/03/2018) non sia considerato come una limitazione della capacità di lavorazione della Raffineria che invece è fissata pari a 6.500.000 t/a di greggi e semilavorati introdotti in lavorazione negli impianti.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC ENI S.p.A.- Raffineria di Taranto

6. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito <https://va.mite.gov.it/it-IT> non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

7. CONCLUSIONI

La Raffineria di Taranto della società ENI S.p.A. è attualmente autorizzata con decreto di AIA n. 92 del 14/03/2018.

Con nota prot. RAFTA/DIR/MDL/10 del 16/01/2024 il Gestore ha chiesto il riesame parziale della suddetta autorizzazione per la modifica della prescrizione n. 16 contenuta nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM n. 92 del 14/03/2018, per la parte che riguarda il quantitativo annuo massimo di prodotti semilavorati destinati alla miscelazione che la prescrizione pone pari a 180.000 t/a.

A tale riguardo il Gestore specifica che i semilavorati destinati a miscelazione – da tenere distinti dai semilavorati destinati alla lavorazione nella Raffineria - rappresentano materie prime che vengono utilizzate esclusivamente nelle formulazioni dei prodotti finiti conformi alle specifiche commerciali per la successiva spedizione e vendita e non sono in alcun modo sottoposte a lavorazione nel ciclo della Raffineria. I quantitativi pertanto variano annualmente in relazione alle specifiche esigenze di mercato, senza peraltro essere direttamente correlate al consumo di materie prime lavorate. Per tali motivazioni chiede che tale quantitativo riportato nella prescrizione n. 16 riferito ai semilavorati a miscelazione, non sia considerato come una limitazione alla capacità di utilizzo di tali prodotti.

IL GRUPPO ISTRUTTORE RITIENE CHE

l'istanza di riesame parziale presentata dal Gestore sia accoglibile e che la prescrizione n. 16 del parere istruttorio allegato al decreto di AIA DM n. 92 del 14/03/2018 è modificata come di seguito riportato:

“Il Gestore dovrà rispettare la massima capacità produttiva dichiarata in sede di istanza di riesame, pari a 6.500.000 t/a di lavorazione del greggio e semilavorati a lavorazione. Ogni modifica del ciclo produttivo dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e all'ISPRA, fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente”.

8 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

9 TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.